

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Via Schiavonesca Nuova, 98 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 27-02-2007

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI=NA DEL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE E RIDETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di febbraio a partire dalle ore 20.00, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO AVV. ROBERTO	P	ZANATTA PAOLA	P
GOBBATO DIEGO	A	GIOTTO GIUSEPPE	P
VOLPATO GIORGIO	P	OSELLAME MARCO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	GUIZZO PAOLO	P
PASTRO SERGIO	P	GIOTTO LUIGI	P
BETTIOL SALVATORE	P	PAGNOSSIN STEFANO	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	SARTOR SECONDO	P
GIUSTI MARIO	P	MARTIGNAGO ROBERTO	A
SARTOR GIANLUCA	A		

(P)resenti n. 14, (A)ssenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO AVV. ROBERTO.

Scrutatori:

OSELLAME MARCO
SARTOR SECONDO

Sono altresì presenti gli assessori esterni:

GUIZZO GIOVANNI

1000

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questo Comune aderisce mediante convenzione con altri 42 comuni al progetto associato per la gestione dell'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive (UIAP), che ha sede presso il Comune di Paese;
- che l'Ufficio Intercomunale è stato voluto, su iniziativa della Provincia di Treviso e dell'associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, per venire incontro a molte amministrazioni comunali, che spesso hanno difficoltà ad evadere pratiche di non consueta trattazione che richiedono una preparazione molto specifica e costantemente aggiornata come appunto in materia di autonoleggio, dove le autorizzazioni all'esercizio delle attività devono essere rilasciate su concorso pubblico per titoli ed esami;
- che, per agevolare i compiti dell'Ufficio Intercomunale nell'espletamento dei concorsi e nei compiti amministrativi, la convenzione tra i comuni associati prevede che i regolamenti del settore siano approvati in identico testo da tutti i Comuni;
- che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16/02/2005, è stato approvato in questo Comune il "Regolamento per il servizio di trasporto pubblico non di linea – noleggio autovettura con conducente" nell'identico testo approvato dagli altri comuni associati;
- che con la medesima deliberazione era stato fissato in numero di 4 le autorizzazioni rilasciabili dal Comune;
- che dopo quattro anni di gestione dell'Ufficio è emersa l'utilità di rivedere alcune norme del regolamento per la disciplina del noleggio auto approvato dai Comuni, ed a tal fine l'Ufficio Intercomunale ha elaborato la modifica di alcuni articoli, come da proposta riportata in **ALLEGATO A)**;
- che su tale proposta, in un'apposita riunione tenutasi il 31 ottobre 2006, si è già espressa favorevolmente la Commissione Consultiva intercomunale, allargata ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria, delle imprese e degli utenti, in applicazione della normativa sulla partecipazione al procedimento prevista dalla legge 241/1990;
- che si ritiene inoltre necessario che i singoli comuni associati provvedano a deliberare, contestualmente alla modifica del regolamento, anche l'aggiornamento del contingente numerico per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio auto in applicazione della DGR 30.12.2005, n. 4151. A tal fine si riporta in **ALLEGATO B)** il prospetto delle autorizzazioni inizialmente previste, di quelle finora rilasciate e di quelle complessivamente previste dalla DGR 4151/2005;
- che, per semplificare la procedura, che prevede l'approvazione finale del regolamento e dei contingenti da parte della Provincia – autorità di bacino per i trasporti pubblici, onde evitare che tutti i 44 comuni aderenti la richiedano autonomamente, si è ritenuto utile e opportuno chiedere alla Provincia medesima l'autorizzazione preventiva sul testo modificato del regolamento e sull'applicazione dei nuovi contingenti come previsti dalla DGR 4151/2005;
- che la Provincia di Treviso ha formalizzato la propria autorizzazione preventiva con Deliberazione di Giunta n. 617/prot. N. 79323 in data 18.12.2006, prescrivendo che i Comuni che modificano il regolamento ed il contingente di rilascio delle autorizzazioni invino successivamente alla Provincia copia del relativo atto deliberativo per il necessario riscontro della conformità a quanto approvato in via preventiva dalla Provincia stessa;

RITENUTO utile ed opportuno procedere:

- all'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina del noleggio auto con conducente secondo la proposta fatta dall'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive,



con sede presso il Comune di Paese, allegata sub A) ed approvata in via preventiva dalla Provincia, con le risultanze del testo finale coordinato con le modifiche, riportato in **ALLEGATO C)**;

- alla rideterminazione del contingente comunale di rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente, che viene fissato nel numero massimo di 6 autorizzazioni, come previsto dalla D.G.R. Veneto 30.12.2005, n. 4151;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n.21;

VISTA la L.R. 30 luglio 1996, n.22;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTA la DGR 30.12.2005, N. 4151;

VISTI, in ordine alla regolarità tecnica, i pareri favorevoli espressi dal responsabile dell'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.267/2000 e dell'art. 7, secondo comma, della convenzione sottoscritta tra i comuni associati per la disciplina dell'ufficio Intercomunale, e del responsabile del servizio Attività Produttive del Comune;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. DI MODIFICARE il vigente regolamento comunale per la disciplina del noleggio autovetture con conducente accogliendo le proposte riportate in ALLEGATO A) e di approvare pertanto il testo coordinato finale come riportato in ALLEGATO C);
2. DI RIDETERMINARE in 6 (sei) il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per l'esercizio dell'attività di noleggio autovetture con conducente;
3. DI INVIARE tempestivamente copia della presente deliberazione all'Ufficio Trasporti della Provincia di Treviso ed all'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive con sede presso il Comune di Paese.

1/2
1/2

UFFICIO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

tra i Comuni di

Altivole, Arcade, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Carbonera, PIEVE DI SOLIGO, Castello di Godego, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Fontè, Fregona, Giavera del Montello, Godega S. Urbano, Maser, Meduna di Livenza, Monastier, Morgano, Orsago, Paese, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Roncade, San Biagio di Callalta, S. Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmède, Sernaglia della Battaglia, Sileca, Vazzola, Veduggio, Vittorio Veneto, Volpago del Montello

con sede presso il Comune di Paese

Seduta di Consiglio Comunale del Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO

in data _____

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
- MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE
- RIDETERMINAZIONE CONTINGENTE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI.**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

in ordine alla regolarità tecnica, a' sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000. n. 267 e dell'art. 7, 2° comma, della Convenzione per il funzionamento dell'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive;

si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Paese
li, 8 Febbraio 2007



Il Responsabile
dell'Ufficio Intercomunale per le
Attività Produttive

Rino Franceschi

Sede: presso Municipio di Paese (Treviso) - via Senatore Pellegrini, 4 - 31038 PAESE -
Tel. 0422/457720 Fax 0422/457772 e-mail: unicopaese@tin.it -

PER L' EVENTUALE CONSEGNA DI PRATICHE O PER CONTATTI DIRETTI
L' UFFICIO E' APERTO AL MARTEDI' E GIOVEDI' POM. - ORE 15.00 - 18.30

Enti promotori: Provincia di Treviso - Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana



UFFICIO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
tra i Comuni di

Altivole, Arcade, Breda di Piave, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Carbonera, Casier, Castello di Godego, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Fonte, Fregona, Giavera del Montello, Godega S. Urbano, Maser, Meduna di Livenza, Monastier, Morgano, Orsago, Paese, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Roncade, San Biagio di Callalta, S. Lucia di Piave, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Silea, Vazzola, Veduggio, Vittorio Veneto, Volpago del Montello

con sede presso il Comune di Paese

Prot. n. 33907

Li 27 Novembre 2006

OGGETTO: - PROPOSTA DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI DI DISCIPLINA NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE;
- AGGIORNAMENTO DEI CONTINGENTI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI (D.G.R. 4151 DEL 30.12.2005)

Dall'1 marzo 2002 questo Comune è sede dell'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive (UIAP) per i 44 comuni associati indicati in intestazione.

L'ufficio è stato voluto, su iniziativa della Provincia di Treviso e dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, per venire incontro a molte amministrazioni comunali, in particolare quelle di piccole dimensioni, che spesso hanno difficoltà ad evadere pratiche di non consueta trattazione che richiedono una preparazione molto specifica e costantemente aggiornata come appunto in materia di "autonoleggio", dove le autorizzazioni d'esercizio delle attività devono essere rilasciate su concorso pubblico per titoli ed esami.

Per agevolare i compiti dell'Ufficio intercomunale nell'espletamento dei concorsi e nei compiti amministrativi, la convenzione tra i comuni associati, firmata nel novembre 2001, prevede che i regolamenti di settore siano approvati in identico testo da tutti i Comuni.

Dopo quattro anni di gestione dell'Ufficio è emersa l'utilità di rivedere alcune norme del regolamento per la disciplina del noleggio auto con conducente, approvato nel 2002 dai Comuni.

Si riporta di seguito il testo degli articoli del vigente regolamento approvato da tutti i comuni associati, con l'indicazione delle proposte di modifica.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge 15.1.1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), del D. Lgs. 22.12.2000, n. 395.
2. Nel presente regolamento le parole "ufficio comunale", per i Comuni che hanno aderito all'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive, devono intendersi riferite a quest'ultimo.

Articolo 2 - Definizioni del servizio

(identico)

Articolo 3 - Determinazione del contingente.

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è determinato con deliberazione consiliare ed è soggetto ad approvazione della Provincia-Autorità di Bacino, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e dalla Provincia di Treviso.

Testo vigente	Modifica proposta
<p>2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con "mezzi speciali", così individuati:</p> <p>a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;</p> <p>b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;</p> <p>c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.</p>	<p>2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con "mezzi speciali", come individuati al successivo art. 28, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga.</p>
<p>3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate "in deroga", ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragionevol-</p>	<p>3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate "in deroga", ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragionevol-</p>

mente rapportato all'entità degli utenti residenti nell'area servita e comunque non deve essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.	volmente rapportato all'entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.
4. Le modalità per il rilascio "in deroga" di dette autorizzazioni sono disciplinate dal successivo articolo 28.	4. soppresso

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi

(identico)

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
 - idoneità morale di cui all'articolo 6;
 - idoneità professionale di cui all'articolo 7;
 - iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
 - proprietà o disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la autorizzazione;
 - non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;

Testo vigente	Modifica proposta
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;	g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, e anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
h) disporre, come recapito per la clientela, di una sede o di una unità locale nel territorio comunale (della quale dovrà essere data pubblicità all'utenza), e di una autorimessa (eventualmente anche in altro Comune).	h) come previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere: <ul style="list-style-type: none"> - regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio; - registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa; - pubblicizzate mediante apposita targa apposta all'esterno in luogo ben visibile al pubblico; - nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio comunale. Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare. La rimessa deve comunque essere posta nel del territorio della provincia di Treviso.

2. L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6 - Idoneità morale

(identico)

Articolo 7 - Idoneità professionale.

Testo vigente	Modifica proposta
1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di Treviso.	1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di Treviso, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera Commercio.
2. Nel caso di iscrizione al Ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Treviso.	2. soppresso
3. diventa 2.	

2. In caso di società, il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio del servizio.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. n. 22/96.

Testo vigente	Modifica proposta
2. È consentito ai titolari di cui al precedente	2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire

comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla Legge Regionale e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.	la propria autorizzazione agli organismi (cooperative o consorzi) di cui all'art. 14, comma 1 - lett. b) e c) della Legge Regionale e rientrare in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
--	--

3. Il conferimento è consentito su presentazione, all'ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) denuncia scritta, in carta semplice, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;

d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l'autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;

- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell'autorizzazione.

5. A tal fine sull'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell'organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Testo vigente	Modifica proposta
<p>Articolo 9 - Commissione Consultiva Comunale - funzioni.</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva Comunale con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a :</p> <p>a) emanazione del regolamento comunale di settore;</p> <p>b) determinazione annuale dei limiti minimo e massimo delle tariffe;</p> <p>2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.</p> <p>3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità ai fini istruttori.</p>	<p>Articolo 9 - Commissione Consultiva Comunale</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 96 del D. Lg. 18.8.2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e dal D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, n. 248, è soppressa la Commissione consultiva comunale prevista all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96.</p> <p>comma 2: soppresso</p> <p>comma 3: soppresso</p>
<p>Articolo 10 - Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina.</p>	<p>Articolo 10 - Partecipazione al procedimento di modifica del Regolamento comunale</p> <p>1. In luogo della acquisizione del parere della soppressa Commissione consultiva comunale, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento comunale o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo.</p>
<p>Articolo 11 - Commissione Consultiva Comunale - funzionamento</p>	<p>Articolo 11 - Pareri consultivi della Commissione Concorsi</p> <p>Per l'istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo il responsabile del servizio ha facoltà di avvalersi del parere consultivo della Commissione concorso di cui al successivo articolo 13.</p>

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 12 - Previsioni generali

1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia-Autorità di Bacino del contingente stabilito con apposita deliberazione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni.

Testo vigente	Modifica proposta
	aggiunto 3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 25,00 una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del concorso prevista al precedente articolo 2.

Articolo 13 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 12, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione comunale di concorso.

Testo vigente	Modifica proposta
2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno esterno all'Amministrazione) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio	2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum, nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno almeno esterno all'Amministrazione, eventualmente anche proposto dalle organizzazioni di categoria) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

5. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

6. Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, all'espletamento del concorso provvede una Commissione Intercomunale di concorso istituita in via permanente presso il Comune sede dell'Ufficio Intercomunale. La sua composizione e le norme procedurali e di funzionamento saranno stabilite nella convenzione o nei criteri organizzativi dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 14 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- e) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
- f) le materie d'esame;
- g) i criteri di valutazione dei titoli;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Testo vigente	Modifica proposta
	aggiunto l) la seguente incidenza dei titoli e della votazione d'esame sul punteggio complessivo: - 55 % votazione d'esame - 35 per cento dei titoli relativi alla anzianità d'esercizio come impresa, all'anzianità di servizio come conducente, non cumulabili, e al titolo di studio; - 10% per età del concorrente sotto i 30 anni o per non essere titolare di altra autorizzazione.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del servizio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e nel Bollettino Ufficiale regionale.

3. Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, il bando deve essere altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sede dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune o - se costituito - anche direttamente all'Ufficio Intercomunale - secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o di altro stato, fatte salve le leggi vigenti;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
- c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
- d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
- e) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
- f) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi) di una sede o unità locale nel Comune (come recapito per la clientela) e di una autorimessa (eventualmente anche in altro Comune) per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione.

Testo vigente	Modifica proposta
2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale dovrà designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 3, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.	2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 2, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società. aggiunto: 3. Nello stesso concorso: - una società può presentare un'unica richiesta; - una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società pure concorrente.

Articolo 17 - Titoli valutabili e di preferenza

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:

- a) l'anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura;

Testo vigente	Modifica proposta
b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, c) l'anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti; d) i titoli di studio;	b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, purchè non coincidente con l'anzianità di cui al precedente punto a); c) i titoli di studio; d) i carichi di famiglia;

I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.

3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ed il titolo preferenziale di cui al 2° comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Articolo 18 - Validità della graduatoria

1. Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.

Testo vigente	Modifica proposta
Le autorizzazioni, che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.	2. Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, anche per eventuale ampliamento del contingente comunale devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 19 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.

2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- un'autocertificazione indicante:

a) i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);

Testo vigente	Modifica proposta
b) i dati identificativi della sede o dell'unità locale nel territorio comunale e della autorimessa (eventualmente ubicata anche in altro Comune);	b) i dati identificativi della sede o della rimessa, con le caratteristiche previste al precedente articolo 5, comma 1, lett. h).

c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 5, comma 1, lett. g);

- copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)

- marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione

3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione ed all'invio in Provincia del nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'ufficio comunale competente, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio ed immatricolata per tale uso.

5. L'ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare sull'autorizzazione i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d'ufficio visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio.

6. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda, entro i termini fissati - salva proroga per comprovati motivi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il responsabile del servizio procederà alla revoca della autorizzazione.

Articolo 20 - Durata e validità delle autorizzazioni (identico)

Articolo 21 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

Testo vigente	Modifica proposta
a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;	a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno 5 anni dal conferimento.

b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2; deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 23 - Tariffe

Testo vigente	Modifica proposta
1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93.	1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura in lingua italiana. Deve altresì essere indicato l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.	2. Le varie condizioni di trasporto devono essere espone in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura indicando anche l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

Articolo 24 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio (identico)

Articolo 25 - Addetti alla guida (identico)

Articolo 26 - Obblighi degli esercenti il servizio

1. Gli esercenti il servizio di noleggio di autovettura con conducente devono:

- a) comunicare il cambio di residenza o di sede legale della ditta entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta rispettivamente al Comune o alla Camera Commercio, documentandolo con copia della richiesta medesima;

Testo vigente	Modifica proposta
b) comunicare entro trenta giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della autorimessa al fine della relativa annotazione sull'autorizzazione;	b) comunicare entro trenta giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede o autorimessa che funge da ufficio prenotazioni per la clientela, al fine della relativa annotazione sull'autorizzazione;

- c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio debitamente aggiornati;
 f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore - salvo documentati gravi motivi - al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo e il motivo.

Articolo 27 - Stazionamento delle autovetture

Testo vigente	Modifica proposta
<p>1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.</p> <p>2. Eventuali deroghe a quanto sopraddetto, in conformità alle disposizioni regionali, sono disposte con provvedimento del Sindaco, sentite le associazioni di categoria.</p>	<p>1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente a disposizione della clientela deve avvenire presso la sede o all'interno della rimessa indicate in autorizzazione, come previsto all'articolo 5, comma 1, lett. h).</p> <p>2. Per i comuni sprovvisti del servizio di taxi, l'eventuale facoltà di autorizzare la sosta dei noleggiatori con conducente in area pubblica deve essere prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante deliberazione di Giunta comunale; - sentite le associazioni di categoria delle imprese di noleggio con conducente e dei consumatori; - individuando per la sosta dei noleggiatori il numero e l'esatta ubicazione dei posteggi, da contrassegnare mediante apposita segnaletica orizzontale e con cartelli indicanti la dicitura "area sosta auto in noleggio con conducente" e l'orario di effettuazione del servizio; - autorizzando alla sosta i singoli noleggiatori che ne facciano richiesta, senza diritto di esclusiva, secondo una turnazione giornaliera e oraria concordata e con la fissazione delle tariffe da parte del Comune.

Articolo 28 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga

Articolo 29 - Ferie, assenze, aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione al Comune.

Testo vigente	Modifica proposta
1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione al Comune.	1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio.

2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Articolo 30 - Qualità del servizio

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

Testo vigente	Modifica proposta
3. In accordo con le associazioni di categoria delle imprese e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.	comma soppresso

**TITOLO VI - CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE
DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Articolo 31 - Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture (identico)

Articolo 32 - Scorta e sostituzione delle autovetture

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente di cui all'art 3, da utilizzare unicamente per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura. Tale previsione troverà applicazione nei soli casi in cui le autorizzazioni siano gestite in forma associativa.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa il legittimo utilizzo delle suddette autovetture.

Testo vigente	Modifica proposta
<p>1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente di cui all'art 3, da utilizzare per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura. Tale previsione troverà applicazione nei soli casi in cui le autorizzazioni siano gestite in forma associativa.</p> <p>2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa il legittimo utilizzo delle suddette autovetture.</p> <p>3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente immatricolata per il servizio.</p> <p>4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.</p> <p>5. Le autovetture di scorta saranno identificate con lettere alfabetiche e abbinata a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.</p> <p>6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione comunale.</p>	<p>1. In deroga al contingente di cui all'art 3, da utilizzare unicamente per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura, potrà essere rilasciata ad un consorzio o ad una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta.</p> <p>2. Ai fini del controllo circa il legittimo utilizzo della suddetta autovettura l'azienda titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare immediatamente al comune o all'Ufficio Intercomunale l'inizio e la durata della sostituzione e i dati della relativa autovettura in fermo tecnico.</p> <p>3. soppresso</p> <p>4. soppresso</p> <p>5. soppresso</p> <p>6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa comunicazione ai comuni interessati o all'ufficio intercomunale.</p>

TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Sanzioni (identico)

Articolo 34 - Norma transitoria (identico)

Articolo 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni (identico)

Si ritiene inoltre necessario proporre ai Comuni associati di deliberare, contestualmente alla modifica del Regolamento, anche l'aggiornamento del contingente numerico per il rilascio delle autorizzazioni di noleggio auto, in applicazione della D.G.R. 30.12.2005, n. 4151.

Si allega a tal fine il prospetto delle autorizzazioni previste e di quelle finora rilasciate

Ai sensi dell'articolo 96 del D. Lg. 18.8.2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni consultive previste nei settori del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e dal D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, n. 248, si sopprime anche la Commissione consultiva comunale prevista all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96 per il settore del noleggio auto con conducente.


Tuttavia sulle modifiche sopra indicate è stato acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva comunale nel corso di una riunione tenutasi il 31 ottobre 2006, presso il Comune di Paese.


Poiché resta fermo inoltre l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 in occasione delle modifiche da apportare al regolamento comunale o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo, è stata inviata copia della proposta di modifica alle associazioni

ALLEGATO B

COMUNE DI PAESE - UFFICIO INTERCOMUNALE ATTIVITA' PRODUTTIVE NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE SITUAZIONE CONTINGENTI AL 24/11/2006

CAP	COMUNE	contingente DGR 4151 del 30/12/2005	contingente approvato dal Comune	numero autorizzazioni operative	numero autorizzazioni in corso di assegnazione	numero autorizzazioni da assegnare rispetto al contingente già approvato dal Comune	IN DEROGA auto speciali per disabili	IN DEROGA ambulanze
31030	Altivole	3	3	0	0	3		
31030	Arcade	2	2	0	0	2		
31030	Breda di Piave	3	3	2	0	1		
31031	Caerano di S. Marco	6	6	5	0	1		
31012	Cappella Maggiore	3	3	3	0	0		
31030	Carbonera	5	3	3	0	0	1	
31032	Casale sul Sile	5	5	3	0	2		
31030	Casier	4	4	3	1	0		1
31030	Castello di Godego *	5	5	2	0	3		
31013	Codognè	3	3	3	0	0		
31014	Colle Umberto	3	3	3	0	0		
31013	Cordignano	3	3	2	1	0		
31041	Cornuda	9	5	4	1	0		
31017	Crespano del Grappa	4	4	4	0	0		
31010	Donte	3	3	3	0	0		
31010	Fregona	3	3	3	0	0		
31040	Giavera del Montello	3	3	0	0	3		
31010	Godega Sant'Urbano	3	3	3	0	0		
31010	Maser	3	3	3	0	0	2	1
31040	Meduna di Livenza	2	2	0	0	2		
31050	Monastier *	2	2	1	0	1		
31050	Morgano	2	2	0	0	2		
31010	Orsago	2	2	1	0	1		
31038	Paese *	10	7	1	0	6		
31053	Pieve di Soligo	7	7	6	0	1		2
31047	Ponte di Piave *	6	6	1	0	5		
31050	Povegliano	3	3	1	0	2		
31022	Preganziol	9	9	9	0	0		
31055	Quinto di Treviso	7	7	3	0	4		2
31023	Resana	4	2	0	0	2		
31020	Revine Lago	3	3	2	1	0		
31056	Roncade	7	7	6	0	1		
31020	S. Pietro di Feletto	3	3	1	0	2		
31048	San Biagio di Callalta	8	5	1	0	4		
31020	San Vendemiano	4	5	5	0	0		
31025	S. Lucia di Piave *	4	3	2	0	1		2
31026	Sarmede	2	1	1	0	0		
31020	Sernaglia della Battaglia	3	3	2	0	1		
31057	Silea	7	7	6	0	1		
31028	Vazzola	4	3	3	0	0		
31050	Vedelago	8	8	2	0	6		
31029	Vittorio Veneto	15	15	15	0	0		
31040	Volpago del Montello	6	4	2	0	2		2
	(*) COMUNI CON ATTUALI CONCORSI							





DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge 15.1.1992, n. 21, della Legge Regionale 30 luglio 1996, n. 22, degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (codice della strada), del D. Lgs. 22.12.2000, n. 395.

2. Nel presente regolamento le parole "ufficio comunale", per i Comuni che hanno aderito all'Ufficio Intercomunale per le Attività Produttive, devono intendersi riferite a quest'ultimo.

Articolo 2 - Definizioni del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea; viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rimesse (presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto); la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede o unità locale del vettore oppure dalla rimessa esclusivamente se ubicata in territorio comunale; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

Articolo 3 - Determinazione del contingente.

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è determinato con deliberazione consiliare ed è soggetto ad approvazione della Provincia-Autorità di Bacino, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e dalla Provincia di Treviso.

2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con "mezzi speciali", come individuati al successivo art. 28, che ne disciplina anche le modalità di rilascio in deroga.

3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate "in deroga", ai sensi del precedente 2° comma, deve essere ragionevolmente rapportato all'entità degli utenti potenziali nel territorio comunale e comunque non essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.

TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 4 - Titoli per l'esercizio dei servizi.

1. L'esercizio del noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5. I divieti e le possibilità di cumulo delle autorizzazioni sono disciplinati dalla Legge regionale n. 22/96.

Articolo 5 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
- c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
- d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
- e) proprietà o disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata la autorizzazione;
- f) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, e anche per danni a terzi non trasportati per eventi connessi al servizio di noleggio, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- h) come previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. 22/1996, disporre nel territorio comunale, come ufficio prenotazioni per la clientela, di una sede o di una rimessa, che devono essere:
 - regolari sotto il profilo urbanistico-edilizio;
 - registrate al registro imprese come sede legale o sede secondaria dell'impresa;
 - pubblicizzate mediante apposita targa apposta all'esterno in luogo visibile al pubblico;
 - nella disponibilità giuridica dell'impresa mediante adeguato atto da produrre in copia all'ufficio comunale.

Per le ditte individuali la sede può corrispondere alla residenza del titolare.

La rimessa deve comunque essere posta all'interno del territorio della provincia di Treviso.

2. L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 6 - Idoneità morale

1. Soddisfa il requisito della idoneità morale chi è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e successive modificazioni (1)

Articolo 7 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio I.A.A. di Treviso, anche nel caso di iscrizione presso altra Camera Commercio.

2. In caso di società, il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Articolo 8 - Forme giuridiche di esercizio del servizio.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. n. 22/96.

2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi (cooperative o consorzi) di cui all'art. 14, comma 1 - lett. b) e c) della Legge Regionale e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito su presentazione, all'ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) denuncia scritta, in carta semplice, al comune che ha rilasciato l'autorizzazione, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;
- d) copia del contratto registrato con il quale viene conferita l'autorizzazione, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto di rientrare in possesso dell'autorizzazione.

5. A tal fine sull'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell'organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Articolo 9 - Commissione Consultiva Comunale

1. Ai sensi dell'articolo 96 del D. Lg. 18.8.2000, n. 267 ed in analogia alla soppressione delle commissioni nel settore del commercio e dei pubblici esercizi già operata dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 e dal D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, n. 248, è soppressa la Commissione consultiva comunale prevista all'articolo 13, comma 2, della L.R. n. 22/96.

Articolo 10 - Partecipazione al procedimento di modifica del Regolamento comunale

1. In luogo della acquisizione del parere della soppressa Commissione consultiva comunale, resta fermo l'obbligo di rispettare le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 in occasione delle eventuali modifiche da apportare al presente regolamento comunale o per l'emanazione di disposizioni generali relative alle materie disciplinate dal regolamento medesimo.

Articolo 11 - Pareri consultivi della Commissione Concorsi

Per l'istruttoria di atti generali di disciplina del settore o di casistiche particolari di tipo amministrativo il responsabile del servizio ha in ogni caso facoltà di avvalersi del parere consultivo della Commissione concorso di cui al successivo articolo 13.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Articolo 12 - Previsioni generali

1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. Il concorso è indetto dalla Giunta Comunale, previa richiesta di soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte della Provincia-Autorità di Bacino del contingente stabilito con apposita deliberazione consiliare o dal verificarsi, per qualsiasi motivo, della disponibilità di autorizzazioni.

3. Ai fini di concorrere alle spese di espletamento dei concorsi è fissato in euro 25,00 una tassa concorso che ogni concorrente deve versare per la partecipazione al concorso. Tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta comunale con la deliberazione di indizione del corso prevista al precedente articolo 2.

Articolo 13 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 12, la Giunta Comunale nomina apposita Commissione comunale di concorso.

2. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, in base ad adeguato curriculum, nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno almeno esterno all'Amministrazione, eventualmente anche proposto dalle organizzazioni di categoria) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.

3. La Commissione è composta dal responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno esterno all'Amministrazione) dallo stesso designati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.

4. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.

5. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

6. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

7. Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, all'espletamento del concorso provvede una Commissione Intercomunale di concorso istituita in via permanente presso il Comune sede dell'Ufficio Intercomunale. La sua composizione e le norme procedurali e di funzionamento saranno stabilite nella convenzione o nei criteri organizzativi dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 14 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente;
- c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- e) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;
- f) le materie d'esame;
- g) i criteri di valutazione dei titoli;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
- l) la seguente incidenza dei titoli e della votazione d'esame sul punteggio complessivo:
- 55 % votazione d'esame;

- 35 per cento dei titoli relativi alla anzianità d'esercizio come impresa, all'anzianità di servizio come conducente, tra essi non cumulabili, e al titolo di studio;
- 10% per età del concorrente sotto i 30 anni o per non essere titolare di altra autorizzazione.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del servizio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia e nel Bollettino Ufficiale regionale.
3. Nel caso di convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in forma associata tra più Comuni, il bando deve essere altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune sede dell'Ufficio Intercomunale.

Articolo 15 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate:
 - a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale e della regolamentazione comunale relative all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune e della provincia.

Articolo 16 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Comune o - se costituito - anche direttamente all'Ufficio Intercomunale - secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea, o di altro stato, fatte salve le leggi vigenti;
- b) idoneità morale di cui all'articolo 6;
- c) idoneità professionale di cui all'articolo 7;
- d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla legge);
- e) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
- f) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi) di una sede o unità locale nel Comune (come recapito per la clientela) e di una autorimessa (eventualmente anche in altro Comune) per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione.

2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale potrà eventualmente designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 7, comma 2, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.

3. Nello stesso concorso:

- una società può presentare un'unica richiesta;
- una persona fisica che partecipa al concorso a titolo individuale non può anche essere delegata da una società pure concorrente.

Articolo 17 - Titoli valutabili e di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:

- a) l'anzianità di esercizio in qualità di ditta, individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura;
 - b) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi, purchè non coincidente con l'anzianità di cui al punto a);
 - c) i titoli di studio.
 - d) i carichi di famiglia;
- I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.

3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ed il titolo preferenziale di cui al 2° comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Articolo 18 - Validità della graduatoria

1. Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.

2. Le autorizzazioni, che si rendono disponibili nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, anche per eventuale ampliamento del contingente comunale devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Articolo 19 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.

2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

- un'autocertificazione indicante:

a) i dati identificativi dell'autovettura (marca, modello, numero di telaio);

b) i dati identificativi della sede o della rimessa, con le caratteristiche previste al precedente articolo 5, comma 1, lett. h).

c) gli estremi del contratto di assicurazione, come da art. 5, comma 1, lett. g);

- copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)

- marca da bollo per il rilascio dell'autorizzazione

3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione ed all'invio in Provincia del nulla osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.

4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio, previa presentazione all'ufficio comunale competente, di copia della carta di circolazione dell'autovettura destinata al servizio di noleggio ed immatricolata per tale uso.

5. L'ufficio comunale competente provvederà immediatamente ad annotare sull'autorizzazione i dati dell'immatricolazione e consegna il titolo; successivamente provvederà ad acquisire d'ufficio visura camerale del Registro Imprese relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di noleggio.

6. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda, entro i termini fissati - salva proroga per comprovati motivi - ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il responsabile del servizio procederà alla revoca della autorizzazione.

Articolo 20 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si intendono automaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.

2. Per il rinnovo il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.

3. L'eventuale documentazione di cui al precedente comma, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Articolo 21- Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni, salvo il caso di conferimento di ditta individuale in una società costituita contestualmente al conferimento e di cui sia designato direttore tecnico lo stesso conferente per almeno 5 anni dal conferimento;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Articolo 22 - Trasferibilità per causa di morte del titolare.

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita:

- a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;
- b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996 - sezione conducenti di autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi (se maggiorenni) o da chi ne esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o all'acquisizione dei requisiti.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, al competente ufficio comunale, il decesso del titolare, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare di quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.

3. Il subentro di cui al precedente comma 1 deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, idoneamente documentati.

4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 23 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.93.

2. Le varie condizioni di trasporto devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura indicando anche l'ufficio comunale cui indirizzare eventuali reclami.

Articolo 24 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10, comma 6, della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la CCIAA di Treviso, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie superiore a trenta giorni consecutivi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 10 della L.R. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Treviso e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina di legge.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Articolo 25 - Addetti alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell'impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.

3. L'azienda dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisamente:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il *terzo grado*, cioè:

in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;

in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;

- c) gli affini, entro il *secondo grado*, cioè:
suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, deve presentare, all'ufficio comunale competente, apposita denuncia ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 7 del presente regolamento e corredata dalla seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2/12/1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con legge 17/2/1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 del 28.12.200, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS ed INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa.

7. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 7 del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.

8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione al comune, deve essere allegata all'autorizzazione.

Articolo 26 - Obblighi degli esercenti il servizio

1. Gli esercenti il servizio di noleggio di autovettura con conducente devono:
 - a) comunicare il cambio di residenza o di sede legale della ditta entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta rispettivamente al Comune o alla Camera Commercio, documentandolo con copia della richiesta medesima;
 - b) comunicare entro trenta giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della sede o autorimessa che funge da ufficio prenotazioni per la clientela, al fine della relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio debitamente aggiornati;
 - f) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore - salvo documentati gravi motivi - al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo e il motivo.

Articolo 27 - Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente a disposizione della clientela deve avvenire presso la sede o all'interno della rimessa indicate in autorizzazione, come previsto all'articolo 5, comma 1, lett. h).

2. Per i comuni sprovvisti del servizio di taxi, l'eventuale facoltà di autorizzare la sosta dei noleggiatori con conducente in area pubblica deve essere prevista:
- mediante deliberazione di Giunta comunale;
 - sentite le associazioni di categoria delle imprese di noleggio con conducente e dei consumatori;
 - individuando per la sosta dei noleggiatori il numero e l'esatta ubicazione dei posteggi, da contrassegnare mediante apposita segnaletica orizzontale e con cartelli indicanti la dicitura "area sosta auto in noleggio con conducente" e l'orario di effettuazione del servizio;
 - autorizzando alla sosta i singoli noleggiatori che ne facciano richiesta, senza diritto di esclusiva, secondo una turnazione giornaliera e oraria concordata e con la fissazione delle tariffe da parte del Comune.

Articolo 28 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture.

2. Il Comune - ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24.4.78 n.384.

4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all'art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all'art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:

a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;

b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;

c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.

5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997; per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.

6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

Articolo 29 - Ferie, assenze, aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni da usufruire anche in periodi frazionati, previo accordo con altri eventuali noleggiatori operanti nel territorio, al fine di non creare pregiudizio al servizio.

2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Articolo 30 - Qualità del servizio

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia potranno attivare periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

TITOLO VI - CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Articolo 31 - Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
- a) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
 - b) essere del colore eventualmente determinato dal Comune;
 - c) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione.

Articolo 32 - Scorta e sostituzione delle autovetture

1. In deroga al contingente di cui all'art 3, da utilizzare unicamente per esigenze di "scorta tecnica" in caso di fermo tecnico dell'autovettura, potrà essere rilasciata ad un consorzio o ad una cooperativa una sola autorizzazione per autovettura di scorta.

2. Ai fini del controllo circa il legittimo utilizzo della suddetta autovettura l'azienda titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare immediatamente al comune o all'Ufficio Intercomunale l'inizio e la durata della sostituzione e la relativa autovettura in fermo tecnico.

3. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche di idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa comunicazione ai comuni interessati o all'ufficio intercomunale.

TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33 - Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 22/96.

Articolo 34 - Norma transitoria

1. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti con deliberazione del Consiglio comunale di all'articolo 3 sono fatte salve e cesseranno unicamente in caso di rinuncia, decadenza o revoca.

Articolo 35 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato.

4. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente regolamento.

(1) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395

Art.5. Onorabilità.

1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma 1:

a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:

a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;

c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva

complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286;

e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'art. 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

7. Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

8. La sussistenza del requisito dell'onorabilita' cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:

a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale, sempreche' non intervenga la revoca di cui all'art. 180 del medesimo codice;


b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;

c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto e normativa di riferimento pag. 1
Art. 2	Definizione del servizio pag. 1
Art. 3	Determinazione del contingente..... pag. 1
TITOLO II - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
Art. 4	Titoli per l'esercizio dei servizi..... pag. 1
Art. 5	Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione..... pag. 2
Art. 6	Idoneità morale..... pag. 2
Art. 7	Idoneità professionale..... pag. 2
Art. 8	Forme giuridiche di esercizio del servizio pag. 2
TITOLO III - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	
Art. 9	Commissione Consultiva Comunale - funzioni pag. 3
Art. 10	Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina..... pag. 3
Art. 11	Commissione Consultiva Comunale - funzionamento..... pag. 3
TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	
Art. 12	Previsioni generali..... pag. 3
Art. 13	Commissione di Concorso pag. 4
Art. 14	Bando di concorso pag. 4
Art. 15	Materie d' esame..... pag. 5
Art. 16	Presentazione delle domande pag. 5
Art. 17	Titoli valutabili e di preferenza pag. 5
Art. 18	Validità delle graduatorie pag. 6
Art. 19	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni..... pag. 6
Art. 20	Durata e validità delle autorizzazioni..... pag. 6
Art. 21	Trasferibilità per atto tra vivi pag. 7
Art. 22	Trasferibilità per causa di morte del titolare pag. 7
TITOLO V - ESERCIZIO DEL SERVIZIO	
Art. 23	Tariffe..... pag. 8
Art. 24	Sostituzione alla guida del taxi e dell'autovettura da noleggio..... pag. 8
Art. 25	Addetti alla guida pag. 8
Art. 26	Obblighi dei titolari e dei conducenti..... pag. 9
Art. 27	Stazionamento delle autovetture pag. 9
Art. 28	Trasporto con mezzi speciali - autorizzazioni in deroga..... pag. 10
Art. 29	Ferie, assenze, aspettativa pag. 10
Art. 30	Qualità del servizio..... pag. 11
TITOLO VI - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	
Art. 31	Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture..... pag. 11
Art. 32	Scorta e sostituzione delle autovetture..... pag. 11
TITOLO VII - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI	
Art. 33	Sanzioni..... pag. 11
Art. 34	Norma transitoria..... pag. 11
Art. 35	Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 12
Nota 1:D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, art.5. Onorabilità.....	pag. 12



La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

IL PRESIDENTE
F.to TOFFOLETTO AVV. ROBERTO

IL Segretario COMUNALE
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n. 60

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno.....01 MAR. 2007.....ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to GUZZO FRANCO

IL Segretario COMUNALE
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

Li,01 MAR. 2007.....

(dlgs.267/00 art.135 comma 2) Trasmissione al PREFETTO in data

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA': cessato a seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 dell 18 ottobre 2001 (G.U. n. 248 del 24.10.2001), come da Circolare del Presidente della Regione Veneto n. 22 del 9 novembre 2001.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data.....13 MAR. 2007.....

L'impiegato incaricato



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALVINO DOTT. GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE depositato in segreteria

Li,14 MAR. 2007.....

IL Segretario COMUNALE
~~ALVINO DOTT. GIOVANNI~~